



Notaio
dott.ssa Patrizia CAUCHI BARALIS
15033 Casale M.to - P.zza S. Stefano 5
Tel. 0142/77761 Fax 0142/451819

Allegato "A" rep. 2.132/1.415

STATUTO

TITOLI I - DENOMINAZIONE - SEDE DURATA

ART. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata, a capitale esclusivamente pubblico, denominata "**COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO S.R.L.**".

Alla società partecipano i Comuni che esercitano direttamente in economia o indirettamente in quanto titolari di convenzioni con gestori di acquedotti privati, la gestione dei loro servizi comunali tra i quali, in particolare, i servizi integrati ivi compresi gli idrici, senza limiti di zona.

La società ha facoltà di aderire agli organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano della gestione del servizio idrico integrato e delle problematiche relative.

ART. 2

La società ha sede legale ed amministrativa in Comune di Belforte Monferrato (AL).

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo con segnalazione all'ufficio del registro delle imprese.

La società potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali e filiali, agenzie di rappresentanza in Italia e all'estero nei modi e con le forme previsti dalla legge.

ART. 3

La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata nei modi e con le forme previsti dalla legge e dal presente atto costitutivo.

TITOLO II - OGGETTO

ART. 4

La società ha lo scopo di proseguire in forma associata la gestione del Servizio Idrico Integrato sino ad oggi espletato in autonomia dal Comune di Belforte Monferrato al fine di operare all'interno delle linee programmatiche indicate dal Legislatore nella Legge Regionale 13/97. La società dovrà consentire al/ai Soci di superare in modo progressivo e non traumatico il passaggio dalla gestione in autonomia al Gestore Unico allo scadere del periodo di salvaguardia. La Società ha lo scopo di operare nel servizio idrico integrato, costituito ai sensi della Legge 5.1.94 n. 36 dall'insieme dei servizi di captazione, accumulo, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e depurazione, provvedendo alla raccolta ed alla depurazione delle acque reflue civili, artigianali, industriali e zootecniche al fine di eliminare l'inquinamento da tutti i corpi idrici recipienti dei bacini imbriferi, utilizzando strutture di impianti propri o messi a disposizione da enti o società proprietari. Nell'espletamento dello scopo sociale la

società potrà acquisire in proprietà o in godimento enti, impianti e altre dotazioni degli enti pubblici soci per gestirli direttamente o indirettamente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 133 T.U. sull'ordinamento degli Enti locali (D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e sue modificazioni). La Società potrà anche:

1 - Progettare e costruire le opere necessarie per la captazione, l'adduzione la potabilizzazione e la distribuzione dell'acqua per usi civili ed industriali. Il tutto nel rispetto della disciplina delle professioni protette.

2 - Coordinare ed aggregare opere già esistenti e realizzate, secondo le norme vigenti o che saranno emanate dalle autorità competenti nello specifico settore.

3 - Progettare, costruire e coordinare reti di collettori di fognature e relativi impianti di depurazione, secondo le previsioni e le direttive emanate ed emanande dalle autorità competenti nel settore di risanamento delle acque. Il tutto nel rispetto della disciplina delle professioni protette.

4 - Esercitare per quanto riguarda i precedenti punti 1, 2 e 3 le attività e i poteri previsti dalle Leggi 10.5.76 n. 319 e 24.12.79 n. 650 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le funzioni connesse al rilascio della autorizzazione agli scarichi e ai relativi controlli, alla determinazione ed applicazione delle tariffe del S.I.I.

5 - Coordinare per conto del/dei Comuni Soci la costruzione, il mantenimento e l'esercizio di reti interne di acquedotto e fognatura compatibili con le reti di proprietà sociale.

6 - La società potrà gestire altri servizi pubblici comunali di rilevanza industriale o meno.

La società potrà assumere interessenze, quote e partecipazioni in società od imprese aventi oggetto similare o compatibile con il proprio, ricevere e prestare avalli, fideiussioni ed altre garanzie anche reali, in favore di terzi.

La società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale esclusa, in ogni caso, la raccolta del risparmio tra il pubblico. In ogni caso o in quanto permesso, o previsto come obbligatorio, o come onere dalla legislazione speciale futura, l'Ente o gli Enti pubblici soci potranno e dovranno esercitare nella società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. In ogni caso la società dovrà realizzare la parte più importante delle proprie attività con l'Ente o gli Enti pubblici che la controllano e che sono suoi soci. Questa ultima clausola nell'ambito dell'oggetto sociale riveste un'importanza essenziale.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è

consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

TITOLO III - CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI

ART. 5

Il capitale sociale è di Euro 55.000 (cinquantacinquemila) suddiviso in tante quote, quanti sono i soci.

Esso potrà essere aumentato in ogni tempo a norma di legge.

Tutti i versamenti in denaro fatti dai soci alla società, a titolo di finanziamento nel rispetto del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e delle delibere del C.I.C.R. oppure in conto capitale, possono essere effettuati indipendentemente dalla proporzionalità delle rispettive interessenze ed anche separatamente dai singoli soci.

Essi sono sempre e comunque improduttivi di interessi.

Ogni socio non potrà avere una quota superiore al 49% del capitale sociale, fatta eccezione per il socio unico, primo fondatore della società la cui soglia minima di proprietà è definita nel 51%.

ART. 6

La società potrà contrarre mutui, ottenere prefinanziamenti e aperture di credito e richiedere contributi sia in conto capitale che in conto esercizio, che in conto interessi a norma delle leggi vigenti in Italia e nella U.E. e fare comunque quanto necessario ed opportuno per la realizzazione dell' oggetto sociale.

Qualora le esigenze finanziarie della società lo richiedano i soci potranno eseguire finanziamenti e versamenti in conti, futuri aumenti di capitale infruttiferi di interessi anche non proporzionalmente alla percentuale di capitale da essi posseduta, il tutto nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa in materia bancaria e creditizia.

ART. 7

Il domicilio dei soci è quello risultante dal registro delle imprese.

A fini puramente interni, e quindi senza incidere sul valore prescrittivo di quanto previsto al primo comma, la società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato il loro indirizzo telefax e di posta elettronica.

ART. 8

a) Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili, inter vivos, liberamente, senza neppure il limite di gradimento di cui infra, soltanto se a favore di altri soci.

In ogni altro caso, nell'ipotesi di trasferimento delle partecipazioni, ai soci risultanti dal registro delle imprese

spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

E'fondamentale il principio che soci possono essere solo enti pubblici territoriali

b) Il trasferimento è sottoposto alle seguenti regole.

E' permessa soltanto la vendita della partecipazione o dei diritti d'opzione o prelazione nonché il pegno della partecipazione, salvo il gradimento di cui infra, e solo a favore di soggetti di cui all'articolo 1.

Pertanto, il socio che intende vendere la propria partecipazione, in tutto o in parte, deve darne comunicazione agli altri soci risultanti dal registro delle imprese mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi, risultante dal registro delle imprese. La comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata al servizio postale entro il termine perentorio di 30 giorni della spedizione dell'offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati, in proporzione al valore della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non esercitasse per qualsivoglia motivo, il diritto allo stesso spettante si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che esercitano la prelazione.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione, formulata con le modalità sopra indicate, equivale a proposta contrattuale, ai sensi dell'articolo 1326 c.c., pertanto il contratto s'intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripartizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel registro delle imprese e all'iscrizione nel libro dei soci, alle condizioni tutte indicate nella proposta.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dell'offerente.

Qualora il prezzo sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci, che abbia ciò manifestato, nei termini e nelle forme di cui sopra in sede di esercizio della prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti, in comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo il prezzo della cessione sarà determinato da un arbitro, in funzione di arbi-

tratore, sulla base di criteri equi e obiettivi, tenuto conto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

L'arbitro sarà nominato ed opererà ai sensi dell'articolo 33 del presente Statuto.

Qualora il prezzo stabilito dall'arbitro risultasse superiore a quello stabilito nell'offerta, il trasferimento a favore dei soci esercitanti il diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo determinato dall'arbitro risultasse inferiore a quello offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci esercitanti il diritto di prelazione sarà effettuato al prezzo stabilito dall'arbitro.

Il costo dell'arbitro è a carico dei soci aventi diritto alla prelazione, che non abbiano accettato il prezzo.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato soltanto per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza dell'ultimo termine per l'esercizio della prelazione salvo il gradimento di cui infra.

Nel caso di trasferimento delle partecipazione o dei diritti l'opzione, o prelazione qualora nessun socio eserciti il diritto, è richiesto il gradimento di tanti soci che rappresentino l'80% del capitale sociale, comprendendo nel computo la quota di partecipazione del socio richiedente il gradimento.

c) Il socio, che abbia invano offerto la propria partecipazione, pertanto, dovrà, subito dopo l'esito negativo della prelazione, comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario (lo stesso indicato in prelazione), richiedendo il gradimento. Il socio dovrà altresì richiedere il gradimento per la sottoposizione a pegno della sua partecipazione, indicando il creditore.

L'organo amministrativo, dovrà, senza indugio, attivare la sua decisione; esso deciderà a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri.

La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio ed essere subito comunicata, positiva o negativa che sia, dall'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato.

Qualora, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte della società della richiesta di gradimento, al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso senz'altro.

In caso di gradimento espresso o tacito, il socio potrà trasferire la partecipazione al nominativo indicato, entro il termine massimo di cui al punto b) di cui sopra. Altrettanto

per la sottoposizione di pegno.

In caso di diniego del gradimento, al socio offerente spetta il diritto di recesso da esercitarsi secondo i criteri e le modalità di cui al successivo articolo 9.

Spetta sempre all'assemblea dei soci la scelta del terzo acquirente nel caso di cui all'art. 2471, terzo comma c.c.

ART. 9

I soci hanno il diritto di recesso ad nutum con il solo onere del preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

Hanno comunque diritto di recesso i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso indicate nel presente atto costitutivo, in quanto sopprimibili;
- g) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- h) la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni o l'eliminazione del vincolo circa le caratteristiche soggettive dei soci;
- i) il diniego di gradimento circa l'ingresso di un nuovo socio;
- l) l'impossibilità o la reale difficoltà di esercitare sulla società un controllo analogo a quello che eserciterebbero sulla produzione del servizio di cui all'oggetto sociale se questo facesse capo al socio non per il tramite della società.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

Il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nelle ipotesi di recesso legale la raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'onere di provare la mancanza di tempestività del recesso è a carico della società, poiché l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo al-

l'esercizio del recesso entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel registro delle imprese. Esercitato il recesso, la quota del socio recedente non è trasferibile, salvi gli effetti della revoca della delibera che lo ha determinato.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Nel caso di usufrutto, pegno, sequestro di quote il diritto di recesso spetta al socio.

E' ammesso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso è irrevocabile.

Nella ipotesi di recesso le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, sulla base di un situazione patrimoniale riferita al giorno di efficacia del recesso determinato ai sensi del presente articolo redatta con i criteri propri del bilancio di esercizio.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione senza interessi.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo, concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili; in mancanza, riducendo il capitale sociale corrispondente.

TITOLO IV - DECISIONI DEI SOCI

ART.10

Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o da un suo delegato.

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - 2) la nomina degli amministratori;
 - 3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
 - 4) le modifiche dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 c.c.
 - 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente art. 4 o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
 - 6) La nomina di un organo consultivo del consiglio di amministrazione, denominato "organo di controllo analogo".
- Esso, a mezzo dei suoi singoli membri, avrà, diritto di chiedere informazioni sulla politica aziendale, sull'andamento contabile e quant'altro ritenuto utile od opportuno, con l'esclusione delle notizie strettamente riservate.
- Ogni socio ha il diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
- Le decisioni dei soci possono essere adottate solo mediante deliberazione assembleare ai sensi del successivo art. 11.

ART. 11

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci compresi gli assenti e i dissenzianti, salvo il disposto dell'art. 2473 del C.C.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una seconda convocazione, se deserta la prima o insufficiente il quorum, purché a distanza di almeno 24 (ventiquattro) ore.

ART. 12

L'assemblea avrà luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea verrà convocata entro 180 (centottanta) giorni da detta chiusura, previa determinazione dell'Organo Amministrativo, che specifichi il riscontro delle particolari esigenze che giustificano tale proroga.

L'assemblea avrà luogo nella sede sociale o anche in luogo diverso - esistendo ragionevoli motivi da indicarsi nella convocazione - purché in Italia e sarà convocata dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, da qualsiasi amministratore, mediante lettera raccomandata da inviarsi al domicilio dei soci, spedita almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; potrà altresì essere convocata via fax sempre almeno otto giorni prima del giorno fissato per la convocazione.

L'assemblea potrà, per motivate ragioni, essere convocata an-

che da un socio, qualora lo stesso abbia invano richiesto all'organo amministrativo la convocazione della stessa esplicitando le serie ragioni.

ART. 13

Anche senza formalità di convocazione l'assemblea si riterrà valida nell'ipotesi di cui all'art. 2479 bis ultimo comma C.C.

ART. 14

Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un mandatario socio o non socio, che non sia amministratore, sindaco della società o dipendente della società e comunque a norma di legge; spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire in assemblea.

ART. 15

L'assemblea sarà presieduta dall' Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure in caso di assenza da altra persona designata dalla stessa assemblea. L'assemblea nominerà un Segretario anche non socio e, se ne è richiesta dall'assemblea, due scrutatori.

Nei casi previsti dalla legge o quando ciò sia ritenuto opportuno, il verbale è redatto da un Notaio ed in tal caso non è necessaria la nomina di un segretario.

ART. 16

La constatazione del numero delle quote presenti o rappresentate e della legale costituzione dell'assemblea spettano al Presidente dell'assemblea.

ART. 17

Le deliberazioni dell'assemblea dovranno constare da processo verbale redatto senza indugio, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori o dal Notaio.

ART. 18

L'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza e con il voto favorevole in proprio e/o per delega di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, fatti salvi più elevati quorum richiesti dalla legge e dal presente atto costitutivo e fatto salvo il caso di modifiche statutarie o di nomina o revoca degli amministratori per cui si richieda il voto favorevole di 2/3 del capitale sociale.

ART. 18 bis

Costituiscono diritti precisi dei soci:

- a) il diritto di ciascun socio di ottenere, anche fuori assemblea, tutte le informazioni attinenti la gestione e l'andamento della società, con richiesta scritta cui dovrà seguire in tempi rapidi analoga risposta scritta;
- b) il diritto di ciascun socio, a prescindere dalla misura

di partecipazione al capitale sociale, di ottenere la convocazione dell'assemblea nei casi di cui sopra;

c) il diritto di ciascun socio di richiedere l'annullamento delle delibere assembleari ex art. 2479 ter c.c.;

d) il diritto di ciascun socio di attivare i poteri del collegio sindacale, se esistente, ex art. 2408, co. 2, c.c.;

e) il diritto di ciascun socio, in quanto ammissibile in relazione al tipo societario, di denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c.

f) il diritto di ciascun socio, ex art. 2468 terzo comma c.c., di esprimere una specifica autorizzazione per le delibere di consiglio che riguardino i servizi pubblici locali relativi al predetto socio-Comune. In tali casi l'ordine del giorno relativo dovrà essere previamente inviato al socio-Comune interessato affinché partecipi alla riunione. Si definiscono le delibere di cui sopra come quelle che riguardano esclusivamente un certo socio-Comune o quelle che, secondo il comune giudizio, hanno comunque un impatto fondamentale per lo stesso socio-Comune.

ART. 18 ter

Costituisce elemento organizzativo della società l'"organo di controllo analogo". Esso è costituito da soggetti nominati da ciascun socio, ma con l'intesa che sia legittimato alla nomina solo ogni Comune che non abbia in consiglio un amministratore proprio e da un soggetto esterno, nominato dall'Assemblea dei Soci, in qualità di esperto tecnico. Il numero dei membri dell'organo, quindi, sarà pari a quello dei soci meno il numero dei soci che abbiano un amministratore proprio in consiglio nel senso di cui sopra, più uno.

Stessa regola, mutatis mutandis, nel caso di nomina di amministratore unico.

La nomina dei membri, quindi, sarà immediatamente successiva alla nomina del consiglio. Nell'ipotesi in cui qualche membro del consiglio venga meno e il nuovo non sia più riportabile al Comune dell'amministratore cessato, si intenderà che quest'ultimo socio provvederà alla nomina parallela di un membro dell'"organo di controllo analogo" e, sempre parallelamente, il membro di esso nominato dal Comune a cui sia riferibile il nuovo amministratore, cesserà automaticamente; il tutto in conformità al principio di cui al comma uno.

Esso dovrà essere convocato per tutte le riunioni consiliari, ma i suoi compiti sono puramente consultivi; potrà quindi solo partecipare alle riunioni ed esprimere un suo punto di vista (collettivo o di un solo membro), liberamente valutabile.

Nei verbali di consiglio di amministrazione si darà conto degli intervenuti dell'organo di controllo analogo e degli interventi dei singoli membri.

Per quanto non previsto si applicheranno, in quanto possibile, le norme che disciplinano l'attività del consiglio di am-

ministrazione.

L'organo di controllo deve collaborare con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e deve trasmettere periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE

ART. 19

La società è amministrata o da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di tre membri.

Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo per anni cinque ed in seguito eletti dall'assemblea.

Devono di norma essere amministratori solo sindaci o consiglieri comunali o membri dell'organo deputato all'amministrazione degli enti pubblici soci; per motivate ragioni potranno essere nominati soggetti estranei che non rivestano la qualifica di cui prima.

Qualora l'assemblea non decida la nomina di un amministratore unico all'unanimità, si provvederà alla nomina del Consiglio secondo le regole di cui all'art. 18.

L'amministratore che rivesta anche la carica di consigliere comunale non decade nell'ipotesi in cui il suo mandato non sia rinnovato in sede di nuove elezioni.

Lo/gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono revocabili in ogni momento per giusta causa.

Qualora venga meno un amministratore del consiglio per qualunque motivo, l'intero consiglio non s'intenderà decaduto ma si dovrà provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea per procedere alla sua sostituzione. Nel frattempo il consiglio provvederà agli affari strettamente urgenti.

Nel caso di Amministratore unico qualunque socio potrà convocare l'assemblea in alternativa all'amministratore.

ART. 20

Il Consiglio a ogni sua rinnovazione, se non ha provveduto l'assemblea, nominerà fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente. Il Consiglio potrà nominare eventualmente uno o più Consiglieri Delegati determinandone le relative attribuzioni, poteri congiunti e/o disgiunti e compensi, nei limiti di legge. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico potranno nominare procuratori ad negotia per il compimento di singoli atti o per singole categorie di atti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La sottoscrizione del Vice Presidente significherà senz'altro assenza o impedimento del primo.

ART. 21

Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da un altro Consigliere o dai Sindaci effettivi ove nominati.

Esso è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere da lui delegato o, in mancanza di tale delega, dal Consigliere presente più anziano in età.

La convocazione del Consiglio è fatta con fax, con posta elettronica oppure con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con fax oppure telegramma da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco effettivo (se nominato). Analoga convocazione è fatta per i membri dell'organo di controllo analogo.

ART. 22

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

In caso di parità, prevarrà la deliberazione approvata dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti e votanti, salvo la speciale maggioranza di cui all'art. 8 lettera c).

ART. 23

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal segretario.

Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telefax, o e-mail entro il termine indicato nella richiesta.

ART. 24

All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai membri dell'organo consultivo di controllo analogo spetterà esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

ART. 25

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi ed illimitati poteri per il compimento di tutti gli atti che siano ritenuti utili o necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, senza limitazioni di sorta, salvo quelli che per legge non siano riservati tassativamente alla competenza dei soci.

L'Organo Amministrativo, comunque, dovrà inviare preventivamente a tutti i soci e all'Autorità d'ambito tutta la documentazione oggetto di approvazione assembleare.

ART. 26

All'amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Consiglieri Delegati se nominati, nel-

l'ambito della delega loro conferita dal Consiglio di Amministrazione spetta oltre la firma sociale, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

L'assemblea può anche nominare un direttore generale o un direttore tecnico, stabilendo in ogni caso, i poteri dello stesso.

ART. 27

Il Consiglio può, nelle forme di legge, nominare un direttore determinandone i poteri, le attribuzioni ed eventualmente i compensi. Ad esso potrà essere delegata la rappresentanza della società nei limiti dei poteri attribuiti e dovrà essere conferito il compito di dirigere l'andamento tecnico amministrativo dell'azienda e di dare concreta attuazione, sul piano esecutivo, alle delibere e agli indirizzi di gestione fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Al direttore spetterà inoltre dirigere il personale dell'azienda, contro firmare i documenti che autorizzano i pagamenti e le riscossioni, nonché la corrispondenza.

Il Consiglio potrà altresì nominare un coordinatore che assumerà le funzioni di segretario del Consiglio stesso e, per essere nominato, dovrà rivestire la carica di Sindaco, di Assessore o di Consigliere Comunale di uno dei Comuni soci.

ART. 28

Le riunioni collegiali (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale) si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

TITOLO VI - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE; CONTROLLO DEL SOCIO.

ART. 29

Per la doverosità della nomina del revisore, dell'organo di controllo, la sua composizione, i suoi poteri e quant'altro si fa rinvio alle norme di legge.

Ogni socio e ogni consigliere ha pieno e assoluto diritto non solo di controllare la documentazione propriamente socia-

le, ma anche di avere piena e totale informazione delle operazioni gestionali senza che gli si possa opporre una ragione particolare di segretezza.

Si applica in ogni caso l'articolo 2476 2° comma C.C.

TITOLO VII - BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI

ART. 30

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Amministrazione Unico o il Collegio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale, previo un esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Il bilancio dovrà essere presentato all'assemblea dei soci per la sua approvazione nei modi e nei termini di legge.

ART. 31

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti nel modo seguente:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, finché questa non abbia raggiunto una somma pari al quinto del capitale sociale;

b) il restante ai soci in proporzione alle rispettive quote, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure il rinvio all'erogazione di detti utili in tutto o in parte ai successivi esercizi, e salvo sempre diverse disposizioni di legge.

ART. 32

Il pagamento degli utili ai soci sarà effettuato presso la sede della società o presso un Istituto di Credito designato dall'Amministratore Unico o dal Consiglio, entro il termine che dagli stessi verrà di volta in volta fissato. Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società.

TITOLO VIII

CONTROLLI INDIVIDUALI E FORO COMPETENTE

ART. 33

Ogni socio ha diritto di ottenere in qualunque momento informazioni attinenti alla gestione e andamento della società. Ogni socio ha diritto di attivare il collegio sindacale, se esiste, di denunciare allo stesso fatti che ritiene rilevanti, di procedere a denunce e richieste ex art. 2409 c.c. in quanto applicabile alle srl, di impugnare delibere assembleari.

Ogni controversia fra soci o soci e società o fra gli stessi e l'organo amministrativo, in quanto riguardi materia disponibile, sarà devoluta ad arbitro che sarà nominato su richiesta di una qualsiasi delle parti in lite dal presidente della Camera di commercio di Alessandria.

L'arbitrato sarà irrituale e l'arbitro si pronuncerà secondo equità e dovrà rendere la sua decisione entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, rispettando i diritti delle parti in li-

te.

TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 34

In caso di scioglimento della società si provvederà alla sua liquidazione nei modi di legge a mezzo di uno o più liquidatori, nominati dall'assemblea dei soci, che ne determinerà anche i poteri, le attribuzioni e i compensi.

TITOLO X - RINVIO

ART. 35

Per tutto quanto non è disposto nel presente atto costitutivo valgono le disposizioni del vigente Codice Civile e delle leggi speciali in materia con riferimento a quanto previsto per le società a r.l e in subordine alle società per azioni.

All'originale firmato:

Ravera Franco

Patrizia Cauchi Baralis notaio